

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2527}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

[nella seduta del 9 luglio 1965 (Stampato n. 1124)]

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione
della Previdenza sociale

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 10 luglio 1965*

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

RIFORMA DEL SISTEMA

CAPO I.

Pensione sociale e Fondo sociale

Art. 1.

I titolari di pensione delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei la-

voratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad una pensione nella misura di lire 12.000 mensili a carico del Fondo sociale di cui al successivo articolo 2, a decorrere dal 1° gennaio 1965.

La pensione di cui sopra è maggiorata di un'aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di dicembre.

Art. 2.

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito, con separata contabilità, il Fondo sociale per il finanziamento delle prestazioni di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

Il Fondo sociale è inizialmente alimentato:

a) da un contributo annuo a carico dello Stato, da corrispondersi bimestralmente, in via anticipata, nelle seguenti misure:

- lire 307.000 milioni per l'anno 1965
- lire 350.000 milioni per l'anno 1966
- lire 350.000 milioni per l'anno 1967
- lire 350.000 milioni per l'anno 1968
- lire 350.000 milioni per l'anno 1969;

b) dall'importo di lire 401 miliardi corrispondente a quanto dovuto alla data del 31 dicembre 1964 dallo Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, in applicazione della legge 23 agosto 1962, n. 1335, ed a titolo di conguaglio per i contributi e concorsi stabiliti dall'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e dall'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e rispettive modificazioni ed integrazioni.

Tale importo, al netto della somma di lire 80.000 milioni già erogata a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni in applicazione dell'articolo 2, lettera *a*), della legge 23 agosto 1962, n. 1335, è versato dallo Stato in ragione di:

lire 19.730 milioni nell'anno 1965
lire 119.270 milioni nell'anno 1966
lire 80.000 milioni nell'anno 1967
lire 57.000 milioni nell'anno 1968
lire 45.000 milioni nell'anno 1969;

c) dall'importo dei contributi posti a carico dello Stato dall'articolo 1, lettera *d*) del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1353, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 27, e dall'articolo 38 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124;

d) da un contributo annuo a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni nelle seguenti misure percentuali delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati i contributi per il finanziamento del Fondo stesso:

5,56% per l'anno 1965
6,61% per l'anno 1966
7,28% per l'anno 1967
7,28% per l'anno 1968
7,28% per l'anno 1969;

e) da un contributo pari a due terzi del gettito annuo del contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dalle categorie interessate ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e della legge 9 gennaio 1963, n. 9, per l'assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni;

f) da un contributo pari a due terzi del gettito annuo del contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dalla categoria interessata, ai sensi della presente legge, per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani;

g) dai proventi delle sanzioni penali, civili ed amministrative irrogate in relazione ad inadempienze dell'obbligo del versamento

dei contributi delle assicurazioni obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresi quelli per gli assegni familiari e per la Cassa integrazione guadagni, esclusi quelli relativi ai Fondi speciali di previdenza;

h) da un contributo a carico di Enti, Fondi, Casse e Gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino comunque l'esonero, in misura pari al 2 per cento delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati i contributi, le ritenute o le quote di iscrizione agli Enti, Fondi, Casse e Gestioni suddetti;

i) dai proventi di un'aliquota pari al 10 per cento delle contribuzioni che affluiscono ai Fondi gestori di trattamenti obbligatori di pensione a favore dei lavoratori indipendenti liberi professionisti.

Il quinto comma dell'articolo 15 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è abrogato.

Il finanziamento del Fondo sociale per il periodo successivo all'anno 1969 sarà regolato con apposito provvedimento legislativo, in modo che il contributo dello Stato al Fondo stesso sia, in percentuale, progressivamente crescente fino a raggiungere il carico totale anche in relazione alle esigenze di miglioramento del livello della pensione sociale.

Art. 4.

All'erogazione dei contributi dello Stato al Fondo sociale di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo precedente, relativi all'anno finanziario 1965, si provvede, quanto a milioni 313.230, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 1207 (23.000 milioni); n. 1208 (4.000 milioni); n. 1211 (178.000 milioni); n. 1212 (88.500 milioni); n. 1213 (8.000 milioni); numero 1226 (11.730 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1965 e, quanto a milioni 13.500, mediante riduzione di un pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della

spesa del Ministero del tesoro per detto anno 1965, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Le somme versate dallo Stato alle competenti gestioni previdenziali successivamente al 31 dicembre 1964 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, in conto delle erogazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo precedente, sono trasferite al Fondo sociale.

Art. 5.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, le misure percentuali del contributo di cui al precedente articolo 3, lettera *d)*, dovranno essere ridotte in relazione all'ammontare degli eventuali avanzi risultanti dalla contabilità del Fondo sociale relativa all'esercizio precedente, tenuto conto delle esigenze di copertura del fabbisogno finanziario del Fondo sociale per lo esercizio corrente e per quelli successivi nel quinquennio 1965-1969.

Gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni per forme obbligatorie di previdenza di cui alle lettere *h)* ed *i)* del precedente articolo 3, fanno fronte agli oneri posti a loro carico utilizzando gli eventuali avanzi di gestione e provvedendo, in difetto di tali disponibilità, all'adeguamento delle misure dei contributi relativi alle rispettive forme di previdenza, da disporsi, ai fini della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentiti i Consigli di amministrazione degli Enti, Fondi, Casse e Gestioni predetti.

Qualora gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni, di cui al precedente comma, presentino una situazione patrimoniale di disavanzo, su pro-

posta dei rispettivi Consigli di amministrazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, può disporre la temporanea cessazione dall'obbligo del versamento del contributo di cui alle lettere *h*) ed *i*) sopra indicate.

La disposizione di cui alla lettera *h*) del precedente articolo 3 non si applica ai regimi di pensione dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, alle Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province, Regioni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 6.

Ad estinzione del debito al 31 dicembre 1964 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per le anticipazioni ricevute ai sensi del primo comma dell'articolo 29 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, lo Stato concede all'Istituto nazionale della previdenza sociale — Fondo per l'adeguamento delle pensioni — un contributo straordinario di lire 411.715 milioni, corrispondente al disavanzo patrimoniale della gestione alla stessa data.

Lo Stato corrisponde il contributo di cui al precedente comma in ragione di :

lire	20.000	milioni	nell'esercizio	1967
lire	43.000	milioni	nell'esercizio	1968
lire	55.000	milioni	nell'esercizio	1969
lire	125.000	milioni	nell'esercizio	1970
lire	125.000	milioni	nell'esercizio	1971
lire	43.715	milioni	nell'esercizio	1972.

Art. 7.

In relazione al disposto di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, sono abrogate dalla data del 1° gennaio 1965 le seguenti norme con-

cernenti la partecipazione dello Stato al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti:

1) legge 4 aprile 1952, n. 218, articolo 16, secondo comma, articolo 17, sesto comma, ed articolo 34, ultimo comma; legge 26 novembre 1955, n. 1125, articolo 2;

2) legge 4 aprile 1952, n. 218, articolo 16, terzo comma; legge 20 febbraio 1958, numero 55, articolo 13, secondo e terzo comma; legge 12 agosto 1962, n. 1338, articolo 19;

3) legge 26 ottobre 1957, n. 1047, articolo 11; legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 16 e 17;

4) legge 12 agosto 1962, n. 1339, articolo 6;

5) legge 13 marzo 1958, n. 250, articolo 11, lettera *b*), limitatamente al contributo dello Stato di lire 150 milioni annui all'adeguamento delle pensioni dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Gli oneri a carico dello Stato di cui all'articolo 59, lettere *a*) e *c*) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed all'articolo 35, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè gli oneri a carico dello Stato di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono trasferiti, a decorrere dall'esercizio 1965, a carico delle assicurazioni obbligatorie interessate.

Art. 8.

Il titolare di più pensioni a carico delle assicurazioni obbligatorie di cui all'articolo 1 ha diritto ad una sola pensione sociale.

La pensione sociale non spetta:

a) ai titolari di pensioni supplementari disciplinate dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

b) ai titolari di più pensioni di cui almeno una a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione

generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti o di altri trattamenti di previdenza che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione.

Art. 9.

Le pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi a norma del titolo II, capo I, della presente legge sono diminuite dell'importo della pensione sociale, di cui al precedente articolo 1.

Nel caso previsto dal primo comma del precedente articolo 8, la diminuzione è effettuata in proporzione all'ammontare delle singole pensioni.

CAPO II

Rivalutazione automatica delle pensioni

Art. 10.

A decorrere dall'anno 1965, gli avanzi di esercizio del Fondo per l'adeguamento delle pensioni sono utilizzati per la rivalutazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

La rivalutazione ha luogo tutte le volte che, a chiusura dell'esercizio finanziario, risulti un avanzo annuale di gestione, al netto delle riserve, la cui misura superi il 5 per cento dell'importo delle rate di pensione pagate nell'anno dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, aumentate dell'importo delle corrispondenti rate a carico del Fondo sociale e dell'importo delle rate di pensione base.

La rivalutazione si attua maggiorando il coefficiente di adeguamento e la misura dei trattamenti minimi secondo il rapporto che risulta dividendo l'ammontare dell'avanzo indicato nel comma precedente per l'ammontare complessivo delle rate di pensione indicato nello stesso comma.

La rivalutazione automatica delle pensioni comporta la corrispondente variazione

delle classi di retribuzione di cui alle tabelle A e B n. 1, allegate alla presente legge.

Negli anni in cui l'avanzo di gestione non raggiunga la percentuale di cui al secondo comma, ma una percentuale non inferiore all'1 per cento, si farà luogo alla erogazione *una tantum*, a favore dei pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, di una somma corrispondente all'avanzo predetto. L'erogazione sarà effettuata in coincidenza con il pagamento della 13^a mensilità.

Le variazioni di cui al terzo ed al quarto comma hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo all'esercizio in cui risulta verificata la condizione indicata nel secondo comma. A tali variazioni si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 11.

Il 3 per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni in ciascun esercizio, al netto delle somme trasferite al Fondo sociale ai sensi dell'articolo 3, lettera *d*), è destinato alla costituzione di una speciale riserva.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, la percentuale suddetta può essere ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto dell'importo complessivo delle quote di pensione sociale. A tal fine, si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo, possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge

4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.

L'articolo 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218 è abrogato.

CAPO III

Pensione privilegiata e pensione di anzianità

Art. 12.

Qualora non sussistano i normali requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9 *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'assicurato ha diritto alla pensione privilegiata di invalidità per causa di servizio, purchè:

a) l'invalidità risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio;

b) alla data dell'evento sia trascorso almeno un anno dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati almeno 52 contributi settimanali, o 156 contributi giornalieri se si tratti di lavoratori agricoli;

c) dall'evento non derivi all'assicurato il diritto a rendita secondo le norme che regolano l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Qualora non sussistano i normali requisiti di assicurazione e di contribuzione, di cui all'articolo 9, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, i superstiti dell'assicurato indicati all'articolo 13, *sub* articolo 2, della citata legge, nel testo modificato dal successivo articolo 22 della presente legge, hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta, purchè:

a) la morte risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio;

b) alla data della morte sia trascorso almeno un anno dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati almeno 52 contributi settimanali o 156 contributi giornalieri, se si tratti di lavoratori agricoli;

c) la morte dell'assicurato non dia diritto a rendita per superstiti secondo le norme che regolano l'assicurazione contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Alla pensione privilegiata di cui ai comma precedenti si applicano le disposizioni concernenti la pensione sociale ed i trattamenti minimi.

Art. 13.

Gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente articolo 1, hanno diritto alla pensione a qualunque età, purchè possano far valere 35 anni di effettiva contribuzione.

CAPO IV

*Tabelle delle classi di retribuzione
per la determinazione dei contributi base*

Art. 14.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del terzo mese successivo a quello nel quale viene pubblicata la presente legge, le tabelle A) e B) n. 1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono sostituite dalle tabelle A) e B) n. 1, allegate alla presente legge.

TITOLO II

MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE

CAPO I

*Adeguamento delle pensioni
e dei trattamenti minimi*

Art. 15.

L'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

« Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 86.4 volte ».

Art. 16.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

« L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non può essere inferiore ai seguenti minimi:

a) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di età inferiore ai 65 anni, lire 15.600;

b) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età, lire 19.500 ».

Art. 17.

Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base a carico delle Gestioni speciali per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e per gli artigiani, è elevato a 86,4 volte.

Il contributo dovuto dagli artigiani per l'adeguamento delle pensioni, a norma dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, è elevato a lire 1.200 mensili a decorrere dal 1° gennaio 1965.

Art. 18.

Il trattamento minimo spettante ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed agli artigiani è elevato, per tutte le categorie di pensioni, a lire 12.000 mensili.

Art. 19.

L'ammontare mensile della pensione nei casi in cui si applicano le riduzioni previste dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non può essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, all'importo mensile della pensione sociale di cui al precedente articolo 1.

Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è abrogato.

CAPO II

Maggiorazioni della pensione

Art. 20.

La maggiorazione della pensione di vecchiaia, nei casi di differimento della liquidazione a norma dell'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è stabilita nelle misure derivanti dall'applicazione dei coefficienti indicati nelle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge.

Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1964.

Art. 21.

Per ogni figlio di età non superiore ai 18 anni o, se di età superiore, purchè a carico del pensionato e inabile al lavoro ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, le pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi delle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente articolo 1, sono aumentate come segue:

a) di lire 2.500 mensili se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli articoli 9 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni, 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e 7 ed 8 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è di importo inferiore a lire 25.000 mensili;

b) di un decimo del loro ammontare se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli articoli indicati nella precedente lettera *a)*, è di importo pari o superiore a lire 25.000 mensili ovvero, qualunque ne sia l'importo, se trattasi di pensione supplementare di cui all'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Per i figli a carico del pensionato e che non prestino lavoro retribuito, il limite di età di 18 anni di cui al comma precedente, è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la

durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.

L'aumento previsto alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purchè essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire 17.000 mensili o a lire 24.500 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione.

L'ultimo comma dell'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

« La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti comma, è aumentata della quota di lire 100 annue, di cui all'articolo 59, lettera *a)*, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ».

CAPO III

Prestazioni ai superstiti

Art. 22.

L'articolo 13, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere *a)* e *b)*, spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:

- a)* il 60 per cento al coniuge;

b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.

La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente nè inferiore al 60 per cento, nè superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.

Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10.

Qualora non vi siano nè coniuge nè figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.

Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonchè i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità

anche dopo il compimento della predetta età.

La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno.

Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12 ».

Art. 23.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

« L'indennità non può essere inferiore a lire 43.200 nè superiore a lire 129.600 ».

Art. 24.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

« Si prescinde dal requisito di età del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di età tra i coniugi quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra e di servizio ».

Art. 25.

Il coniuge superstite dell'assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1939 o del pensionato deceduto anteriormente al 1° luglio 1962, già escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c), dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, ha diritto alla pensione secondo le norme dell'articolo 7 della legge 12 ago-

sto 1962, n. 1338, nel testo modificato dal precedente articolo 24, a condizione che:

a) tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma successivo, non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che, a norma dell'articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione;

b) presenti domanda entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La pensione spettante per effetto delle disposizioni che precedono decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 26.

Le disposizioni della presente legge riguardanti l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, si estendono, in quanto applicabili, alle pensioni liquidate o da liquidare dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

La gestione previdenziale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo corrisponderà al Fondo sociale:

a) una somma annua proporzionale al contributo versato dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi della lettera d) del precedente articolo 3, calcolata tenendo conto dell'ammontare delle prestazioni corrisposte dal Fondo sociale ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed ai pensionati della gestione previdenza dell'Ente na-

zionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

b) i proventi delle sanzioni pecuniarie, conseguenti alle inadempienze nel versamento dei contributi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Non si applica all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo il disposto della lettera *h)* del precedente articolo 3.

La misura del contributo dovuto dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo al Fondo sociale a norma della precedente lettera *a)* è determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle risultanze di gestione.

Le somme dovute dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per il periodo antecedente al primo gennaio 1965, in applicazione dell'articolo 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno rideterminate in dipendenza della devoluzione al Fondo sociale del credito del predetto Fondo per l'adeguamento delle pensioni verso lo Stato, di cui alla lettera *b)* del precedente articolo 3, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del rapporto proporzionale tra l'ammontare degli stanziamenti per concorso dello Stato in applicazione della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni e l'ammontare delle prestazioni erogate a tutto il 31 dicembre 1964, rispettivamente, dalle predette due gestioni.

Art. 27.

Gli aumenti delle pensioni di cui alla presente legge non si computano ai fini dell'accertamento dei proventi previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 11 agosto 1963, n. 1329, relativo alle pensioni e agli assegni a favore dei ciechi civili.

Art. 28.

Sono apportate le seguenti modificazioni agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con le leggi 30 luglio 1957, n. 652, 25 gennaio 1959, n. 26, 12 agosto 1962, n. 1338 e 5 marzo 1965, n. 154:

1) la lettera *a*) dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

« *a*) il marito nei confronti della moglie purchè essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 17.000 mensili. Non sono considerati ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette »;

2) la lettera *b*) dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

« *b*) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 17.000 mensili nel caso di un solo genitore, e a lire 26.000 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette »;

3) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 24.500 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 43.000 mensili per i due genitori ».

Con effetto dal 1° gennaio 1965, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti stabiliti dall'articolo 16 della presente legge.

Art. 29.

I miglioramenti stabiliti dalla presente legge non sono computabili ai fini dei limiti di reddito stabiliti dall'articolo 12, terzo comma della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Art. 30.

L'articolo 96 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è modificato come segue:

« Nel caso di condanna, per sentenza passata in giudicato, alla reclusione per un periodo superiore ad un anno, se il pensionato ha moglie o figli minorenni, il pagamento della pensione, dopo che la condanna sia divenuta definitiva e per il rimanente periodo della pena, è fatto a loro favore; in mancanza di moglie o figli minorenni la pensione è pagata alle persone viventi a carico del titolare e da lui designate. In mancanza anche di tali persone il pagamento è fatto al titolare della pensione ».

Art. 31.

Quando il diritto a pensione nelle assicurazioni obbligatorie regolate rispettivamente dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, sarebbe stato raggiunto anche senza il computo, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa in esse utilizzabili, il trattamento di pensione non può essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo stabilito per gli iscritti alle rispettive gestioni speciali e della pensione o quota

di pensione liquidata o liquidabile per gli anzidetti periodi nell'assicurazione facoltativa.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 8, comma ottavo, della legge 4 luglio 1959, n. 463.

I pensionati a carico delle gestioni speciali per gli artigiani e per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni possono ottenere, a domanda, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e con il rispetto del termine di prescrizione di cui all'articolo 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il trattamento di pensione previsto dal primo comma, qualora risulti che alla data di decorrenza originaria della pensione sussistevano le condizioni di diritto indicate dal primo comma medesimo.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i primi due commi dell'articolo 19 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono sostituiti dai seguenti:

« Coloro che furono assicurati nel periodo 1920-24 quali mezzadri o coloni in virtù del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e coloro che abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sino a quando non abbiano liquidato una pensione a norma della presente legge.

All'atto della liquidazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 1° luglio 1920 o del compimento dell'età di 14 anni dell'interessato ».

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ultima parte del quarto comma dell'articolo 19 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è sostituita dalla seguente:

« L'eventuale eccedenza rispetto a tale massimo annuo sarà conservata nell'assicurazione facoltativa e darà luogo, unitamente ai contributi che risultino versati nell'assicu-

razione stessa prima del compimento dell'età di 14 anni dell'interessato ovvero prima del 1° luglio 1920 o dopo il 25 novembre 1957, a liquidazione di separata prestazione secondo le norme proprie di tale assicurazione ».

Art. 32.

La domanda di prosecuzione volontaria può essere presentata da coloro che possono far valere le condizioni di contribuzione di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, qualunque sia la loro età, nei primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è sostituito dal seguente :

« I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, hanno diritto alla pensione :

1) al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno di età per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od accreditati, in loro favore, almeno:

2.340 contributi giornalieri per gli uomini ;

1.560 contributi giornalieri per le donne e i giovani ;

2) a qualunque età, quando siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e quando :

a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati, in loro favore, almeno :

780 contributi giornalieri per gli uomini ;

520 contributi giornalieri per le donne e i giovani ;

b) risultino versati in loro favore, nel quinquennio precedente la domanda di pensione, almeno:

156 contributi giornalieri per gli uomini;
104 contributi giornalieri per le donne e i giovani ».

Art. 34.

Ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge è istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte.

Art. 35.

Per particolari categorie di lavoratori di società ed enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate per provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alle quali sono soggetti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, può altresì stabilire, con proprio decreto, criteri per la classificazione dei lavoratori di cui al precedente comma, nonchè per l'accertamento e la verifica dei requisiti richiesti alle società ed enti cooperativi, anche di fatto, per la tutela previdenziale ed assistenziale dei propri soci.

Art. 36.

Con effetto dal 1° gennaio 1965, l'articolo 72 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è abrogato.

Art. 37.

La norma contenuta nell'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificata dall'articolo 6, comma secondo, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è abrogata.

Art. 38.

Salvo quanto diversamente disposto, la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1965.

Le pensioni delle assicurazioni obbligatorie di cui all'articolo 1, vigenti alla data predetta, sono riliquidate a norma delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.

TITOLO IV

DELEGA AL GOVERNO

Art. 39.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, è delegato ad emanare, anche con provvedimenti separati, norme intese a:

a) rivedere la vigente disciplina sulla invalidità pensionabile al fine di:

1) determinare gli elementi costitutivi con maggiore aderenza alle esigenze emerse nella pratica attuazione della disciplina medesima;

2) differenziare gli elementi predetti in relazione alla natura dell'attività dei soggetti;

3) abolirne la differente valutazione attualmente esistente tra impiegati ed operai;

4) attuarne una più equa valutazione nei casi in cui l'evento invalidante preesista alla instaurazione del rapporto assicurativo;

5) attuare una diversa disciplina del contenzioso amministrativo idonea a snellirne il procedimento;

b) riordinare le disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi al fine di:

1) attuare il principio che la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può coesistere con altre forme di assicurazione obbligatoria per pensioni in dipendenza di un rapporto di lavoro, nè con trattamento di pensione in corso di godimento, derivante da assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

2) stabilire, per il versamento e la riscossione dei contributi volontari in ambedue le forme di assicurazione:

sistemi diversi da quello delle tessere con marche;

i termini entro i quali dovranno essere effettuati gli adempimenti connessi con il sistema prescelto;

il numero delle classi di contribuzione volontaria e i limiti minimo e massimo di ciascuna di esse, nonché i criteri per la determinazione della classe cui devono essere assegnati i singoli assicurati ammessi a contribuire volontariamente;

c) stabilire aliquote percentuali di maggiorazione delle pensioni liquidate agli assicurati i quali possano far valere anzianità di contribuzione superiore a 25 anni;

d) attuare il principio della pensione unica determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa;

e) stabilire che le maggiorazioni delle pensioni per carichi familiari non sono compatibili con gli assegni familiari;

f) rivedere le norme relative all'accREDITAMENTO dei contributi ed ai requisiti necessari per il diritto alla pensione nei confronti dei lavoratori agricoli e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, previa modifica della misura dei contributi base ed integrativi a carico dei rispettivi settori produttivi, in relazione alle corrispondenti norme che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti degli altri settori;

g) disciplinare l'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonché delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali, stabilendo i criteri per l'accertamento dei soggetti medesimi, per la costituzione della loro posizione assicurativa e per la determinazione e il versamento dei contributi, in relazione alla natura del rapporto, alla durata delle prestazioni lavorative ed alla coesistenza di rapporti plurimi di lavoro riferiti allo stesso soggetto.

h) rivedere le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals, al fine di renderle più rispondenti alla natura del rapporto di lavoro che vincola i lavoratori stessi, alla durata ed al numero delle prestazioni lavorative ed ai particolari sistemi di retribuzione e compensi vigenti nel settore; in particolare — ferma restando la partecipazione dell'Enpals al fondo sociale nei termini indicati dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 26 della presente legge — saranno previste norme:

1) per la determinazione ed il versamento dei contributi necessari per la copertura tecnica delle prestazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti;

2) per la regolamentazione del rapporto assicurativo in caso di rapporti plurimi di lavoro;

3) per la determinazione dei requisiti e delle condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni di vecchiaia, di

anzianità privilegiata, di invalidità generica e specifica e per i superstiti;

4) per il coordinamento dell'attività dell'Enpals con quello dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

i) migliorare gradualmente l'attuale rapporto tra salari, anzianità di lavoro e livelli di pensione e attuare il conseguente equilibrio contributivo, in modo da assicurare, al compimento di 40 anni di attività lavorativa e di contribuzione una pensione collegata all'80 per cento della retribuzione media dell'ultimo triennio.

Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

TABELLA A.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE MENSILE		Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	IN COMPLESSO
1 ^a	Fino a L. 17.200		26	6	6	4	42
2 ^a	Oltre L.	17.200 » » » 27.600	36	6	8	4	54
3 ^a	» »	27.600 » » » 43.200	44	8	8	4	64
4 ^a	» »	43.200 » » » 54.500	56	8	8	4	76
5 ^a	» »	54.500 » » » 65.500	66	8	10	8	92
6 ^a	» »	65.500 » » » 76.300	78	8	10	8	104
7 ^a	» »	76.300 » » » 90.900	92	10	10	8	120
8 ^a	» »	90.900 » » » 106.400	108	10	10	8	136
9 ^a	» »	106.400 » » » 122.700	126	12	12	8	158
10 ^a	» »	122.700 » » » 138.200	144	12	12	8	176
11 ^a	» »	138.200 » » » 153.600	160	12	12	12	196
12 ^a	» »	153.600 » » » 171.800	178	14	14	12	218
13 ^a	» »	171.800 » » » 190.900	200	14	14	12	240
14 ^a	» »	190.900 » » » 209.100	220	14	14	12	260
15 ^a	» »	209.100 » » » 227.300	240	14	14	12	280
16 ^a	» »	227.300 » » » 245.500	260	14	14	12	300
17 ^a	» »	245.500 » » » 263.600	280	16	16	14	326
18 ^a	» »	263.600 » » » 281.800	300	16	16	14	346
19 ^a	» »	281.800 » » » 300.000	320	16	16	14	366
20 ^a	» »	300.000 » » » 320.500	340	16	16	16	388
21 ^a	» »	320.500 » » » 343.200	365	16	16	16	413
22 ^a	» »	343.200 » » » 368.200	390	16	16	16	438
23 ^a	» »	368.200 » » » 395.500	420	16	16	16	468
24 ^a	» »	395.500 » » » 422.700	450	18	18	16	502
25 ^a	» »	422.700 » » » 454.500	480	18	18	16	532
26 ^a	» »	454.500 » » » 490.900	520	18	18	16	572
27 ^a	» »	490.900 » » » 527.300	560	18	18	18	614
28 ^a	» »	527.300 » » » 563.600	600	18	18	18	654
29 ^a	» »	563.600 » » » 600.000	640	18	18	18	694
30 ^a	» »	600.000	680	18	18	18	734

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA B.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

1. — IN GENERALE, ESCLUSI GLI AGRICOLI.

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE SETTIMANALE		Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	IN COMPLESSO
1 ^a	Fino a L.	4.000	6	1	1	1	9
2 ^a	Oltre L.	4.000 » » » 6.400	8	1	1	1	11
3 ^a	» »	6.400 » » » 10.000	10	1	1	1	13
4 ^a	» »	10.000 » » » 12.600	13	2	2	1	18
5 ^a	» »	12.600 » » » 15.100	15	2	2	2	21
6 ^a	» »	15.100 » » » 17.600	18	2	2	2	24
7 ^a	» »	17.600 » » » 21.000	21	2	2	2	27
8 ^a	» »	21.000 » » » 24.600	25	2	2	2	31
9 ^a	» »	24.600 » » » 28.300	29	3	3	2	37
10 ^a	» »	28.300 » » » 31.900	33	3	3	2	41
11 ^a	» »	31.900 » » » 35.500	37	3	3	3	46
12 ^a	» »	35.500 » » » 39.700	41	3	3	3	50
13 ^a	» »	39.700 » » » 44.100	45	4	4	3	56
14 ^a	» »	44.100 » » » 48.300	51	4	4	3	62
15 ^a	» »	48.300 » » » 52.500	55	4	4	3	66
16 ^a	» »	52.500 » » » 56.700	60	4	4	3	71
17 ^a	» »	56.700 » » » 60.900	65	4	4	3	76
18 ^a	» »	60.900 » » » 65.100	69	4	4	3	80
19 ^a	» »	65.100 » » » 69.300	74	4	4	3	85
20 ^a	» »	69.300 » » » 74.000	78	4	4	4	90
21 ^a	» »	74.000 » » » 79.200	84	4	4	4	96
22 ^a	» »	79.200 » » » 85.000	90	4	4	4	102
23 ^a	» »	85.000 » » » 91.300	97	4	4	4	109
24 ^a	» »	91.300 » » » 97.600	104	4	4	4	116
25 ^a	» »	97.600 » » » 104.900	111	4	4	4	123
26 ^a	» »	104.900 » » » 113.300	120	4	4	4	132
27 ^a	» »	113.300 » » » 121.800	129	4	4	4	141
28 ^a	» »	121.800 » » » 130.100	138	4	4	4	150
29 ^a	» »	130.100 » » » 138.500	148	4	4	4	160
30 ^a	» »	138.500	158	4	4	4	170

TABELLA C.

MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO (Art. 20)

UOMINI

ETÀ A CUI È LIQUIDATA LA PENSIONE	Coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la pensione, quando il diritto è perfezionato all'età di anni:									
	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
61 . . .	1,083									
62 . . .	1,176	1,086								
63 . . .	1,279	1,181	1,088							
64 . . .	1,396	1,289	1,188	1,091						
65 . . .	1,528	1,411	1,300	1,194	1,094					
66 . . .	1,677	1,549	1,427	1,311	1,201	1,098				
67 . . .	1,847	1,706	1,571	1,444	1,323	1,209	1,101			
68 . . .	2,042	1,886	1,737	1,596	1,463	1,337	1,218	1,105		
69 . . .	2,266	2,093	1,928	1,771	1,623	1,483	1,351	1,227	1,110	
70 . . .	2,525	2,332	2,148	1,974	1,809	1,653	1,506	1,367	1,237	1,114

TABELLA D

MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO (Art. 20).

DONNE

ETÀ A CUI È LIQUIDATA LA PENSIONE	Coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la pensione quando il diritto è perfezionato all'età di anni:														
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
56 . .	1,076														
57 . .	1,161	1,078													
58 . .	1,254	1,165	1,081												
59 . .	1,359	1,262	1,170	1,083											
60 . .	1,475	1,370	1,271	1,176	1,086										
61 . .	1,605	1,492	1,383	1,280	1,182	1,088									
62 . .	1,752	1,628	1,510	1,397	1,290	1,188	1,092								
63 . .	1,918	1,782	1,653	1,530	1,412	1,301	1,195	1,095							
64 . .	2,107	1,958	1,815	1,680	1,551	1,429	1,313	1,203	1,098						
65 . .	2,323	2,158	2,001	1,852	1,710	1,575	1,447	1,325	1,211	1,102					
66 . .	2,570	2,387	2,214	2,049	1,891	1,742	1,601	1,466	1,339	1,219	1,106				
67 . .	2,855	2,652	2,459	2,276	2,101	1,935	1,778	1,629	1,488	1,355	1,229	1,111			
68 . .	3,185	2,959	2,744	2,539	2,345	2,160	1,984	1,818	1,660	1,512	1,371	1,240	1,116		
69 . .	3,571	3,318	3,077	2,847	2,629	2,421	2,224	2,038	1,861	1,695	1,538	1,390	1,251	1,121	
70 . .	4,025	3,740	3,468	3,209	2,963	2,729	2,507	2,297	2,098	1,910	1,733	1,566	1,410	1,264	1,127